



Tribunale di Rovereto

PRESIDENZA

Prot. N. **1485/20**
Risposta a Nota prot.

Rovereto, 25 novembre 2020

Al
PRESIDENTE
DELLE CAMERE PENALI
DI TRENTO
info@camerapenaletrento.it
filippo.fedrizzi@pectrentoavvocati.it

Al
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLZANO
ordineavvocati.bz@pec.it

Al
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ROVERETO
ord.rovereto@cert.legalmail.it

Al
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TRENTO
ordineavvocatitrento@recapitopec.it

Oggetto: Deposito atti penali tramite la posta certificata.

Gentilissimi Presidenti, facendo seguito alla nota di data 16 novembre, recante lo stesso oggetto, si comunica che presso il Tribunale di Rovereto la funzionalità relativa al deposito degli atti penali per il tramite della posta certificata è attualmente attivo.

L'art. 24, co. 4, D.L. 137/2020 ha previsto il deposito telematico facoltativo degli atti del processo penale mediante PEC, fino al termine dell'emergenza da Covid-19 (attualmente fissata in data 31/01/2021, ma evidentemente suscettibile di proroghe).

Tale deposito telematico si affianca a quello cartaceo e non lo sostituisce, anche se ne è consigliabile l'utilizzo per minimizzare gli accessi in cancelleria.

Con il provvedimento DGSIA 09/11/2020 in oggetto, che si allega, è stata data attuazione a tale forma di deposito telematico degli atti e, in data 23/11/2020, sono state associate alla PEC del Tribunale le utenze dei funzionari e cancellieri addetti.

La nuova disciplina prevede sinteticamente quanto segue.

1. Il deposito di qualsiasi atto del processo penale da parte dei difensori via PEC può essere effettuato fino al termine dell'emergenza Covid-19 per tutti gli uffici giudicanti e requirenti.
2. Il deposito avviene mediante spedizione esclusivamente all'indirizzo PEC di cui all'allegato al provvedimento. Per il Tribunale di Rovereto, si tratta dell'indirizzo depositoattipenali.tribunale.rovereto@giustiziacert.it.
3. L'atto via PEC deve essere inviato dal difensore attraverso il proprio indirizzo PEC censito su Reginde (l'indirizzario delle PEC del Ministero).
4. L'atto trasmesso deve essere redatto in formato PDF, mediante conversione di un atto predisposto con elaboratore di testo, ed essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata. Non è ammessa la scansione di atti sottoscritti con firma autografa.
5. I formati di firma ammessi sono il Pades (con formato .pdf) e il Cades (con formato .p7m). La sottoscrizione degli atti è possibile mediante i software forniti dai fornitori di firme digitali.
6. Gli allegati all'atto devono essere in formato PDF ed essere scansioni per immagini con risoluzione massima di 200 dpi.
7. Ogni deposito non può superare i 30 Mb.
8. Gli atti depositabili sono tutti gli atti del processo penale, ad eccezione di quelli disciplinati dall'art. 24, co. 1 e 2, D.L. 137/2020 e cioè, allo stato, gli atti previsti dall'art. 415 bis, co. 3, c.p.p., che vanno obbligatoriamente ed esclusivamente depositati mediante il portale di deposito degli atti penali.

Conseguentemente, in forza della nuova normativa, non saranno più ammessi atti depositati telematicamente con forme differenti da quelle illustrate o spediti ad indirizzi PEC differenti da quello individuato dal provvedimento DGSIA.

Tanto si comunica al fine di informare i Vostri iscritti e associati, segnalando l'estrema importanza del rispetto delle nuove norme, onde evitare invalidità degli atti.

Vi prego altresì di invitare i Vostri iscritti e associati a seguire le seguenti indicazioni:

1. Indicare nell'oggetto la sintetica descrizione dell'atto depositato, il nome dell'imputato, l'ufficio (GIP/GUP o dibattimento), il numero del procedimento (RGNR e, se conosciuto, RG GIP o DIB) e l'eventuale udienza.
2. In caso di invio tramite PEC, l'atto non deve essere depositato con altro mezzo (fermo restando che eventuali copie di cortesia possono essere depositate in modo informale, con l'indicazione sulla prima pagina di tale qualità).

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi

